Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 262/17/CONS

ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E DAGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DI OPERE SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI MINORI

(Palinsesto "*Comedy Central*")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante "*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante "*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*", di seguito *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante "*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*", di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera n. 233/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) Con nota prot. n. 0023414 del 31 marzo 2017, la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito, anche Società o Viacom) ha presentato formale istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all'ottenimento per il proprio palinsesto denominato "*Comedy Central*" della deroga all'obbligo "*di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*" di cui all' art 3 del *Decreto* e all'obbligo "*di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori*" di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato che il palinsesto soddisfa due delle tre condizioni cui l'art. 4, comma 1, della delibera n. 186/13/CONS, ancora la legittimazione alla presentazione dell'istanza, ovvero la natura tematica del canale e la quota di mercato inferiore all'1%.

2) Con nota prot. n. 0024964 del 6 aprile 2017, è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione per il palinsesto "*Comedy Central*", della deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e della deroga all'obbligo di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori. Al contempo, la Società è stata convocata in audizione per ottenere ulteriori elementi informativi finalizzati alla valutazione dell'istanza in oggetto. L'audizione si è svolta in data 11 maggio 2017.

3) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di due delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, come sopra riportato, la Società ha dato evidenza, a mezzo esibizione del palinsesto e illustrazione della relativa programmazione, della natura tematica dello stesso. La linea editoriale del canale risulta connotata da una "*programmazione incentrata al 100% sulla comicità dedicata 24 ore su 24 a tale tema*", così come precisato dalla Società nell'istanza. In particolare, il palinsesto propone programmi di animazione quali serie tv, *situation comedies*, *candid camera*, spettacoli di *cabaret*, e di intrattenimento, la cui unica missione è fare divertire il suo pubblico. Per quanto riguarda la seconda condizione cui è subordinata la richiesta di deroga, ossia la quota di mercato inferiore all'1%, la Società precisa che Viacom detiene "*una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da previdenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento*" inferiore all'l%. La Società a tale riguardo nell'istanza precisa che in assenza della disponibilità del valore del SIC 2016 non è possibile fornire il dato esatto relativo alla quota di mercato di Viacom nell'anno 2016. Tuttavia da una simulazione fatta relativamente ai ricavi realizzati per l'anno 2016 dalla Società (dato attualmente in corso di elaborazione da parte di Viacom

nelle operazioni di redazione del bilancio relativo all'anno fiscale 2016) sul valore SIC 2015 di cui all'Allegato A) della delibera n. 10/17/CONS, <*omissis*>.

4) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga relativamente al palinsesto richiamato.

5) Al riguardo la Società, nella documentazione trasmessa, ha in via preliminare eccepito l'inapplicabilità del predetto obbligo al palinsesto in esame data la natura di canale tematico e non cinematografico. In aggiunta a ciò, Viacom ha dato evidenza del fatto che per il palinsesto richiamato, il rispetto dell'obbligo di investimento di cui sopra rischierebbe di deviare risorse fondamentali destinate all'acquisto e alla produzione di prodotti coerenti con la linea editoriale del canale e con il pubblico di riferimento dello stesso. A parere della Società, tale stato condurrebbe inevitabilmente a un rilevante calo di pubblico e produrrebbe, come effetto immediato, un grave pregiudizio economico alla Società, nonché l'insorgere di problematiche di carattere legale in relazione ai propri obblighi contrattali e alla linea editoriale dei propri canali.

6) La Società ha rilevato che il canale è tematico, presente sulla piattaforma a pagamento di Sky, nell'area di intrattenimento <*omissis*>. Il canale è rivolto a un pubblico prettamente maschile e di età compresa tra i 25 e i 54 anni. Secondo Viacom, la maggior parte del *budget* del canale deve essere necessariamente investita in programmi seriali o a puntate di lunga durata. Alla luce di quanto esposto, a parere della Società, la presenza di film sul canale è occasionale, ciò anche in ragione della rilevata scarsità di opere italiane recenti disponibili per la *pay tv* presenti sul mercato.

7) Con riferimento agli ulteriori elementi valutativi forniti dalla Società a sostegno della propria richiesta di deroga per il palinsesto in oggetto, si evidenziano le informazioni fornite in merito alla indisponibilità di opere cinematografiche di espressione originaria italiana nei mercati di riferimento, alle differenti modalità di approvvigionamento di cui la stessa si avvale, nonché delle specificità della linea tematiche del palinsesto.

8) Con riferimento all'elemento valutativo riferibile alla disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del palinsesto, Viacom ha dunque sottolineato la difficoltà di approvvigionamento di opere cinematografiche di origine italiana. Stante tale considerazione, la Società ha comunque proceduto a elaborare una propria indagine interna dalla quale sono emersi alcuni profili di criticità. Innanzitutto, il dato rilevante è rappresentato dalla limitata disponibilità di opere cinematografiche italiane compatibili con il canale tematico "*Comedy Central*". Inoltre, il prodotto ideato per la programmazione nei cinema, trova generalmente la

sua collocazione principale all'interno dei palinsesti tematici a pagamento dedicati alla cinematografia.

9) Sempre con riferimento alla richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, occorre rilevare come l'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e l'eventuale inserimento di opere di carattere cinematografico di origine italiana, potrebbero distogliere risorse dall'investimento in opere europee coerenti con la linea editoriale e il relativo *target* di riferimento con ciò arrecando un ingiustificato danno alla Società, in termini di ritorno economico e appetibilità della propria offerta commerciale.

10) Soprattutto per i canali di natura tematica, infatti, caratterizzati da un'offerta commerciale fortemente orientata a soddisfare specifiche esigenze del pubblico di riferimento, la scelta di prodotto audiovisivo coerente con la propria linea editoriale assume una valenza strategica, sia sotto il profilo degli investimenti, che con riguardo ai ritorni in termini di ricavi pubblicitari. Con particolare riguardo al palinsesto "*Comedy Central*", caratterizzato dalla peculiarità del pubblico di riferimento, la scelta di una programmazione in linea con le esigenze del *target* di riferimento risulta di primaria importanza anche ai fini del relativo posizionamento nel mercato. Infatti, "*Comedy Central*" ha un palinsesto dedicato quasi esclusivamente al genere comico, che prevede l'offerta 24 ore su 24 di programmi all'insegna del divertimento e capaci di offrire allo spettatore un ampio sguardo sulla comicità, e dunque rientra nella definizione di canale tematico ai sensi dell'art. 1, lettera l) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS. Inoltre, la programmazione di "*Comedy Central*" è caratterizzata da un profilo distintivo più concentrato su un pubblico, di età compresa tra i 25 e i 54 anni e la linea editoriale del canale è articolata in base alla propria natura prettamente tematica e ne assicura la coerenza rispetto al pubblico di riferimento.

11) Si rileva anche che "*Comedy Central*" è un canale diffuso mediante la piattaforma satellitare di Sky Italia, all'interno del comparto dedicato all'intrattenimento e che la linea editoriale del canale è composta da un elevato numero di ore dedicate ad opere europee recenti e che, dunque, gli obblighi generali di cui all'art. 3, comma 2, del *Regolamento* risultano già soddisfatti attraverso la programmazione ordinaria. Tuttavia, è opportuno rilevare come il genere tematico del canale non sia in astratto incompatibile con la programmazione di opere cinematografiche del genere comico, la cui indisponibilità può derivare da fattori contingenti. Infatti l'assetto del mercato non presenta ancora caratteristiche tali da cristallizzarlo secondo le modalità descritte dalla Società: alla luce di tale considerazione, si ritiene che non ricorrano i presupposti per accordare una deroga permanente. Purtuttavia, la situazione rappresentata è in ogni caso idonea a giustificare l'eventuale mancato raggiungimento delle quote previste in un periodo di tempo delimitato a tre anni.

12) Si ritengono dunque meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dalla Società soprattutto in ragione dei riflessi negativi che l'imposizione di un obbligo in opere non coerenti con la linea editoriale del palinsesto in questione genererebbe in termini di risultati operativi per un canale fortemente targettizzato in cui un'alterazione della linea editoriale avrebbe come corollario una flessione dei ricavi. Altro elemento degno di attenzione in relazione alla modalità *pay*, è il posizionamento sul *bouquet* Sky. La forte caratterizzazione del canale, strettamente connessa alla sua linea editoriale, è infatti uno degli elementi principali che permette allo stesso di rendere appetibile la propria offerta commerciale rispetto ai pacchetti tematici proposti dalla piattaforma a pagamento.

13) Per quanto riguarda la richiesta di deroga all'obbligo di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, la Società ha dato evidenza del fatto che il canale in questione è caratterizzato da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori. Come già in passato rilevato dall'Autorità con delibera n. 74/10/CONS, l'eventuale investimento nelle stesse comporterebbe una dispersione delle risorse finanziarie. In particolare, una modifica della linea editoriale del canale potrebbe tradursi in una riduzione dei ricavi da pubblicità, in virtù della conseguente variazione del *target* di riferimento. Inoltre, va tenuto conto del fatto che la Società, edita anche palinsesti interamente dedicati ai minori, quali "*Nickelodeon*" e "*Nick Jr.*", in cui la programmazione specificatamente rivolta ai minori costituisce la totalità delle ore di trasmissione.

14) Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene di poter accogliere la richiesta di deroga relativamente all'obbligo di prevedere trasmissioni specificamente rivolte ai minori, in quanto il palinsesto, coerentemente con la natura tematica dello stesso, risulta composto esclusivamente da programmi (*situation comedies*, spettacoli di *cabaret*, intrattenimento) di genere comico in senso stretto e non prevede, dunque, la trasmissione di opere specificatamente rivolte ai minori, la cui inclusione appare suscettibile di alterare la linea editoriale del canale. La stessa, pertanto, appare incompatibile con il rispetto di tale obbligo ai sensi dell'art. 3, comma 4, del *Regolamento* approvato con delibera n. 66/09/CONS.

15) Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio per le opere specificamente rivolte ai minori, si ritiene di poterlo estendere sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione della tematicità del canale in questione per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*;

CONSIDERATA l'auspicabile evoluzione della normativa di riferimento ai sensi dell'art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*", sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati al comma 2 e

altresì prospettati nella segnalazione che l'Autorità ha trasmesso al Governo ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che a seguito della modifica all'art. 44 del *Testo unico* l'Autorità dovrà aggiornare e coordinare i propri regolamenti che disciplinano la materia, secondo quanto già previsto con delibera n. 21/15/CONS, con il coinvolgimento dell'intera filiera produttiva;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta la richiesta di deroga totale dagli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte prevista dall'art. 3 del *Decreto*, presentata dalla società Viacom International Media Networks S.r.l., per il palinsesto "*Comedy Central*".
2. La deroga di cui al comma 1 è concessa per il 2017, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura sino all'anno 2019. Qualora allo scadere del triennio la società Viacom International Media Networks S.r.l. ritenga che persistano le condizioni per la concessione della deroga, è tenuta alla presentazione di una nuova istanza.
3. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, presentata da Viacom International Media Networks S.r.l., per il palinsesto "*Comedy Central*".
4. La deroga di cui al precedente comma è concessa per il 2017, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura sino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale.
5. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi